

**Caro avvocato ho acquistato un'auto da un rivenditore, da premettere che sono contento della macchina è ottima, però ho scoperto che un'altra auto dello stesso modello, cilindrata, anno di km la mia ne ha addirittura un po di più, gli stessi accessori insomma uguale e identica alla mia e costava almeno il 20% in meno cosa posso fare ci sono i presupposti per una lamentela dal mio rivenditore, posso fare qualcosa?**

Il caso in oggetto pone il tema del “giusto prezzo”, questione che ha occupato innumerevoli generazioni di giuristi sin dai tempi più antichi della storia del diritto. Il Codice delle obbligazioni, dalla sua revisione del 1911 ha cercato di affrontare la problematica puntando sulla libertà contrattuale e su uno scambio libero e corretto delle prestazioni.

*L'art. 21 cpv. 1 CO prevede che: verificandosi una sproporzione manifesta fra la prestazione e la controprestazione in un contratto, la cui conclusione fu da una delle parti conseguita abusando dei bisogni, della inesperienza o della leggerezza dell'altra, la parte lesa può, nel termine di un anno, dichiarare che non mantiene il contratto e chiedere la restituzione di quanto avesse già dato.*

Come si può osservare dal tenore dell'articolo succitato, le condizioni per invalidare un contratto per lesione sono restrittive. Affinché queste siano date, occorre da una parte una sproporzione evidente tra le prestazioni (il prezzo pagato e l'automobile fornita) e dall'altra che tale sproporzione sia stata posta in essere abusando dei bisogni, della inesperienza o della leggerezza dell'altra parte contraente.

Per quanto riguarda il primo aspetto occorre verificare se il prezzo di acquisto del veicolo rientrava in un ordine di grandezza compatibile con quanto previsto mediamente dal settore automobilistico (eurotax, etc..), ed anche se, non solo l'oggetto, ma pure le garanzie e l'assistenza previste si rivelavano identiche tra le due offerte menzionate.

Per quanto riguarda gli stati di vulnerabilità, in questo caso del compratore, si devono intendere le nozioni legali nel modo seguente:

- per “bisogni” ci si riferisce a situazioni economiche, personali, familiari, politiche o di altra natura, sufficientemente precarie per far ritenere, alla persona che le vive, la conclusione del contratto (pur gravemente squilibrato) come un male minore.
- per “inesperienza” si intende la mancanza di conoscenze atte ad identificare la sproporzione evidente fra le reciproche prestazioni.

- per "leggerezza" va intesa in particolare una imprudenza ed una mancanza di riflessione a fondamento dell'agire.

Accanto alle ipotesi esplicitamente descritte dalla legge, la dottrina riconosce per analogia gli effetti di situazioni di stress, di sorpresa, di pubblicità aggressiva e di debolezza causata da alcool e stati consimili. Occorre inoltre, che il venditore sfrutti la situazione imponendo la prestazione sproporzionata al compratore, sia prendendone lui stesso l'iniziativa, sia approfittandosi di uno stato di fatto preesistente.

In conclusione si può affermare che se la sproporzione tra le prestazioni è evidente (il riferimento è lo standard di prezzi praticato nel settore) ed il contratto è stato concluso sfruttando i bisogni, l'inesperienza o la leggerezza dell'acquirente, quest'ultimo può invalidare il contratto rispettando il termine di un anno dalla conclusione dello stesso, o dal momento in cui è stato scoperto il dolo – ex art. 28 CO - nei casi in cui questo vizio contrattuale si configuri accanto alla lesione.

L'annullamento del contratto può essere totale o parziale. Nel primo caso ci sarà una reciproca restituzione delle rispettive prestazioni fondata sull'art. 62 CO (Il venditore non potrà però avvalersi dell'eccezione di non essere più arricchito dell'art. 64 CO). Nel secondo caso si chiederà una rettifica del prezzo che verrà fondata su stima commerciale equa.

Se non vi è stato lo sfruttamento degli stati di debolezza succitati, si ritiene che il contratto sia stato concluso liberamente e come tale perfettamente valido. Il credere, a torto, di aver fatto un buon affare rappresenta solo un errore sui motivi di tipo non essenziale e come tale privo di conseguenze giuridiche.

Lugano, 17 marzo 2011

Avv. dott. Alberto Alessandro Pasciuti